

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone

nr.1967/di prot.

Oggetto: Informazione giudiziaria d.Igs n. 188 del 2021

AI SIGNORI QUESTORI DI VENEZIA – PORDENONE AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI CARABINIERI VENEZIA – PORDENONE AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI G. DI F. VENEZIA – PORDENONE AI SIGNORI COMANDANTI VV.FF. VENEZIA – PORDENONE AI SIGNORI DIRETTORI AGENZIA ENTRATE VENEZIA – PORDENONE AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI

E per doverosa informazione

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – TRIESTE

Per quanto il d.lgs. 14 dicembre 2021 n. 188 (rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza) sia stato introdotto già da qualche mese , non può dirsi che esso venga , anche per la sua dirompente novità unanimamente interpretato.

Rilevo quindi opportuno illustrare alla SS.LL. alcune mie considerazioni, che sono anche il frutto della esperienza con Voi condivisa in questi primi mesi.

Non vi è dubbio che il fulcro del decreto consiste nella disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.

L'art. 2 ha previsto che

«è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

Il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.

Tale divieto tuttavia non sembra presentare tematiche di rilievo, risolvendosi in una parafrasi dell'art. 27 Cost. La norma trova una sua concretezza nel comma 2 bis dell'art. 5 novellato laddove spinge il comunicatore (Procuratore della Repubblica o Ufficio di polizia giudiziaria) a far presente alla collettività che la notizia proviene pur sempre da una parte, a dare conto della fase procedimentale

in cui essa viene promanata, e soprattutto che si tratta di una ipotesi di verità, non ancora sottoposta al contraddittorio pieno e ad una delibazione definitiva del Giudice.

Ma non vieta affatto ad es. che venga riportato il nome del soggetto indagato o colpito da misura cautelare

L'art. 3 , che ha modificato l'art. 5 del dlg 106/2006, aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire <u>esclusivamente</u> attraverso comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa e a condizione che «risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o ricorrano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

La decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

L'art. 5 citato quindi come modificato per effetto della citata legge è adesso il seguente:

- 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.
- 2. Ogni informazione inerente alle attivita' della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
- 2-bis La diffusione di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando e' strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
- 3. omissis
- 3-bis Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
- 3-ter Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis e' fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

E, pertanto, il Procuratore della Repubblica non solo è l'unico legittimato a intrattenere i rapporti con i mass media (previsione già da tempo in vigore), ma in seguito alla normativa qui citata non lo può piu' fare avvalendosi di strumenti alternativi rispetto a comunicati ufficiali e conferenze stampa, quand'anche sussistano ragioni di interesse pubblico di particolare significato. Non gli è piu' consentito, insomma, diffondere informazioni sul procedimento penale mediante colloqui informali, interviste alla stampa, dichiarazioni rese nel contesto di trasmissioni televisive o radiofoniche, ecc.

Piu' precisamente il legislatore privilegia il comunicato ufficiale (cd comunicato stampa), mentre le conferenze stampa sono consentite nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti. Anzi la determinazione di procedere alla conferenza stampa deve essere esplicitata , perfino, con atto motivato.

Ad ogni modo il d.lgs. ribadisce che per i sostituti procuratori continua, pena la adozione di sanzioni disciplinari, a restare in vigore il divieto di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa la attività giudiziaria dell'Ufficio.

../..

Prescindendo da ogni personale valutazione sulla normativa in argomento, scopo di questa mia è quello di tentare di calarla nel quotidiano e fornire una qualche briciola di chiarezza, specie con riferimento alla procedura di autorizzazione di cui al comma 3 bis dell'art. 5 sopra riportato.

Attualmente l'Ufficio di pg invia il comunicato stampa, per iscritto, direttamente alla mia Segreteria o per il tramite del sostituto titolare delle indagini preliminari per ottenere anche da questi una valutazione di tipo investigativo sulla eventuale diffusione della notizia e sul suo contenuto.

Indi la autorizzazione viene da me data o negata, ma comunque sempre conservata cronologicamente in apposito raccoglitore.

Mi pare di poter affermare che, fermo restando l'obbligo di comunicazione scritta, la seconda modalità è certamente preferibile, avendo il sostituto il reale "polso della situazione "e peraltro ben difficilmente potrei autorizzare la diffusione del comunicato stampa senza averne prima parlato con colui che di fatto gestisce le indagini preliminari e ne ha la diretta responsabilità.

Piu' complesso appare disciplinare la diffusione della notizia da parte dell'Ufficio di pg quando il PM non è ancora stato investito della notitia criminis.

A tal proposito segnalo che il comma 3 bis dell'art. 5 fa riferimento ai casi di cui al comma 2 bis dello stesso articolo 5. Il che ci porta a dire che la autorizzazione del Procuratore della Repubblica può/deve essere chiesta dalla pg solo in presenza di un "procedimento penale ". Si tratta di locuzione affatto generica: non vi è dubbio che il procedimento penale ha inizio solo quando la notizia di reato viene iscritta nel registro presso l'ufficio del pubblico ministero.

Tanto chiarito nei casi di attività di iniziativa della pg (fermo, arresto in flagranza, perquisizione, sequestro, denunzia a piede libero, ecc.) e prima ancora che vi sia il conseguente procedimento penale la autorizzazione di cui al comma 3 bis, piu' volta indicata, non deve essere richiesta.

Evidentemente la pg eviterà la diffusione di tali notizie qualora il pm di turno esterno o il Procuratore della Repubblica lo sconsiglino per ragioni di natura prettamente investigativa, allorchè ad es. tale diffusione possa nuocere alle indagini. Evenienza che peraltro non sarebbe una novità, ma risponde ad una esigenza processuale da sempre collaudata.

In secondo luogo stabilire in concreto quali siano le specifiche ragioni di interesse pubblico che legittimano la autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica alla diffusione della notizia da parte della pg è questione di non facile interpretazione.

Certo in astratto l'opinione pubblica ha interesse a conoscere tutte le attività inquirenti, sia quelle che portano ad un successo e sia quelle che invece non lo portano, sia quelle di ampio spessore e sia

quelle di modesta entità, che però magari interessano, ma in grande misura, solo una piccola parte di collettività. Ritengo, tuttavia, che il legislatore abbia voluto limitare la diffusione delle notizie "bagatellari", quelle cioè di poco spessore e di limitato allarme sociale. Per questa ragione troverei difficile poter ad es. autorizzare la diffusione della notizia riguardante un modesto fatto di resistenza a pubblico ufficiale, una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica, un modesto spaccio di droga cd leggera, ecc.

Mi permetto quindi condividere la prassi che già le SS.LL. stanno adottando: quella cioè di limitare la richiesta di autorizzazione e quindi la diffusione delle notizie sui fatti giudiziari ai soli casi significativi e di un discreto allarme sociale, soprattutto che possano interessare un non modesto numero di persone.

Quanto al contenuto del comunicato stampa esso deve tenere conto del d.lgs n. 188 del 2021. Pertanto nel rilasciare la autorizzazione sentirò come mio dovere quello di verificare volta per volta la notizia in sé che viene data dall'ufficio di pg, ma anche i toni e le modalità dello scritto, in modo che venga rispettato il principio di non colpevolezza nei sensi sopra esposti. Ne deriva che eserciterò il controllo anche in questo senso, invitando l'Ufficio richiedente, se del caso, a modificare il testo onde ottenere la autorizzazione. Ma sono certo che questo invito accadrà assai raramente.

Vi ringrazio per la attenzione e formulo alla SS.LL. rispettosi saluti.

Pordenone 17 maggio 2022

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele TITO